

ato ai soli rapporti
her «Presto»? Op-
informativa anche
o Famiglia?»

olo 1, comma 1, let-
ormazione sugli ele-
voro e sulle condi-
a, anche in presenza
casuale" di cui al-
7. Tale articolo, nel
ionali in genere, di-
iazione occasiona-
to mediante il qua-
persone fisiche, ac-
te prestazioni di la-
ridotta entità, e il
ali mediante il Li-
sone fisiche, non
onale o d'impresa.
asparenza ha mo-
no articolo 54-bis
opia della dichia-
ni riguardanti i da-
e l'oggetto della
o della prestazio-
tronico, oppure è
na dell'inizio della
disposto dal com-
dicati al comma
DI 50/2017, cioè
persone fisiche,
oni occasionali».
ricorso a presta-
Famiglia, non via
n quanto la nor-
contratto di pre-

possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico. La medesima preclusione opera, parimenti, quando, se pure la data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella di redazione, emerga (ad esempio in sede di giustificazione per assenza a visita di controllo) che si trattava di visita ambulatoriale». Pertanto, la prassi riportata nel quesito è tuttora ammessa e confermata anche dalle faq (risposte a domande frequenti) sui certificati medici telematici pubblicate sul sito internet dell'Inps. Infatti, a una delle domande sul tema, l'Inps risponde così: «È bene precisare che la data di inizio della malattia è un dato anamnestico e spesso non coincide con la data di inizio prognosi. Quest'ultima coincide con la data di rilascio del certificato e eventualmente nei soli casi previsti retroagisce al massimo di un giorno (circolare Inps 47/1996)».

Pubblico impiego

A CURA DI
Massimo Sanguini



[390]

Anche chi lavora «da remoto» ha diritto al buono pasto

Sono stato dipendente di un ente locale fino al 31 dicembre 2022 (data delle dimissioni volontarie). Nel corso del 2020 e del 2021, durante l'emergenza sanitaria per il Covid, ho prestato attività lavorativa in modalità "agile" (da casa) senza l'erogazione del buono pasto. Con il parere del 16 gennaio 2023 (Cf1204), l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) «ritiene che nel caso di lavoro da remoto, comportando questo un vincolo di tempo e di luogo, sia riconoscibile il buono pasto».

Attualmente non lavoro e mi chiedo se posso ottenere dal Comune per il quale lavoravo la somma corrispondente ai buoni pasto che non mi sono stati riconosciuti.

In primo luogo, è necessario distinguere la tipologia di "lavoro agile" (o "smart working") da quella di lavoro "da remoto".

In tal senso il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) Funzioni locali 2019-2021, al titolo sesto, identifica sostanzialmente il lavoro agile come una modalità di prestazione lavorativa senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, ed eseguita in parte all'interno dei locali dell'ente e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Tale modalità lavorativa, secondo il parere dell'Aran del 16 gennaio 2023, citato nel quesito, è pertanto caratterizzata da una maggiore "libertà" del dipendente all'interno del rapporto di lavoro e, quindi, non sarebbero sussistenti i requisiti per l'attribuzione dei buoni pasto. Al contrario, sempre secondo l'Aran, sarebbero da

riconoscere i buoni pasto in capo al dipendente che presti la sua attività lavorativa "da remoto", in quanto in questa modalità - e come anche previsto dal Ccnl Funzioni locali citato - la prestazione del dipendente comporta invece un vincolo di tempo e di luogo, con la conseguenza che, di fatto, il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa come se si trovasse nella sede dell'ufficio, con la relativa attribuzione, quindi, di tutti i benefici previsti dal contratto collettivo.

Contenzioso

A CURA DI
Marco Gualtierotti



[391]

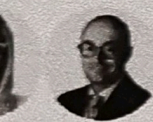
La medesima ditta può applicare Ccnl differenti

Un'azienda di riparazioni meccaniche artigiana esercita, con iscrizione alla Camera di commercio, altre attività secondarie, tra cui il commercio all'ingrosso e al dettaglio di ricambi e parti di autoveicoli.

Un dipendente della ditta è inquadrato come operaio generico metalmeccanico, anche se effettivamente è sempre stato adibito al commercio di ricambi, attività che svolge sia all'interno dell'azienda sia recandosi dai clienti. Il dipendente chiede all'azienda che gli sia riconosciuta la qualifica di commerciale, con tutte le caratteristiche del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) del commercio, compresa la quattordicesima mensilità. L'azienda si rifiuta di aderire alla sua richiesta, sostenendo che, essendo la stessa configurata nel Ccnl metalmeccanico artigiano, non può applicare contemporaneamente due Ccnl - e, di conseguenza, avere due posizioni aperte per la stessa ditta (Inps-Inail) -, ancorché vengano riconosciute le prestazioni effettuate dal dipendente come venditore.

È corretta la posizione dell'azienda oppure è possibile avere due posizioni aperte con Ccnl differenti per i dipendenti della stessa ditta, nel caso in cui svolgano attività differenti tra loro?

L'articolo 2070 del Codice civile dispone che, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si debba avere riguardo all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Tuttavia non è esclusa la possibilità di applicare due diversi contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl): infatti il secondo comma dell'articolo citato precisa che, «se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività». Pertanto l'applicazione di due distinti Ccnl è possibile; tuttavia la giurisprudenza ha ritenuto che «il disposto dell'articolo 2070 del Codice civile, comma 2 - secondo cui se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti



one

di malattia te-
ampo «il lavo-
dal...» - il gior-
anche in caso

colare Inps
atare la data
nente in caso
ora vigente?

punto 3, pre-
e qui si ripor-
ssibilità di ri-
za dello stato
amente pre-
cazione, pur-
e "dichiara di
quanto pre-
la non va ap-
edetta voce
a di rilascio,
a data stessa